

Codice A1816A

D.D. 28 gennaio 2019, n. 231

CNLT86 - P.I. 6148 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione dell'attraversamento del torrente Riavolo con linea in fibra ottica staffata a ponte della S.P. 56 nel Comune di Dogliani (CN) - Richiedente: Infratel Italia S.p.A.

Premesso che tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell'art. 2 che: *“il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi”*;

vista la convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. rep. n. 224 del 03/10/2017 ed in particolare l'art. 2, comma 2, e l'art. 3 che regolano il rilascio delle nuove concessioni per le occupazioni di beni e aree del demanio idrico con infrastrutture a rete in fibra ottica e le eventuali opere accessorie;

in data 18/10/2018 prot. n. 47278/A1816A la Società Infratel Italia S.p.A., con sede legale in via Calabria, 46 – 00187 Roma, C.F. e P. IVA 07791571008, ha presentato istanza per ottenere la concessione demaniale per un attraversamento aereo con linea in fibra ottica staffata al ponte della Strada Provinciale n. 56 sul torrente Riavolo nel Comune di Dogliani (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Valerio Bajetti e dall'Ing. Angelo De Giorgi, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., e consistente in:

- un attraversamento aereo con canaletta in vetroresina (VTR) di dimensioni pari a 175x70 mm, contenente un cavo in fibra ottica, staffata lato valle del ponte della S.P. n. 56 nel Comune di Dogliani (tra i lotti censiti al C.T. al Fog. 31 n. 74 e Fog. 32 n. 75).

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Dogliani (pubblicazione n. 942/2018 dal 21/11/2018 al 06/12/2018) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

La Provincia di Cuneo - Direzione Mobilità e Infrastrutture, Reparto Mondovì, Settore Viabilità - con autorizzazione identificativo n. 59763 del 20/04/2015, per quanto di competenza, ha formalizzato il proprio nulla osta allo staffaggio del cavidotto così come proposto dalla Società.

In data 21/11/2018 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Riavolo.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad essa allegato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la convenzione tra Regione Piemonte ed Infratel Italia S.p.A. Rep.224 del 03/10/2017;

determina

1 - di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Infratel Italia S.p.A. a realizzare l'attraversamento aereo con linea in fibra ottica staffata al ponte della Strada Provinciale n. 56 sul torrente Riavolo nel Comune di Dogliani (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) l'attraversamento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c) durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d) l'attraversamento in argomento dovrà essere realizzato, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- e) il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- f) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in

relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

g) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

h) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

i) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

2 - di concedere alla Soc. Infratel Italia S.p.A. con sede legale in via Calabria, 46 – 00187 ROMA, C.F. e P. IVA 07791571008, l'occupazione dell'area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza per la durata di anni 19 (diciannove) con scadenza al 31/12/2037;

3 - di richiamare integralmente quanto stabilito nella Convenzione tra Regione Piemonte ed Infratel Italia S.p.A. rep. n. 224 del 03/10/2017 e nel disciplinare tipo ad essa allegato;

4 - di stabilire che, qualora ne venisse accertata la debenza, Infratel Italia S.p.A. provvederà alla corresponsione del canone nell'importo previsto dalla tabella allegato A di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. n. 17 del 12/08/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Arch. Diego Dalmasso